



20 GIU. 2016

Roma,

P.D.C.: Ufficio 2° 06.5722 5631

Ministero dell'Ambiente

della Tutela del Territorio e del

Mare

GABINETTO

*Reparto Ambientale Marino
del Corpo delle Capitanerie di Porto*

Prot. n. RAM/1905 12/2016

All.: 1

CIRCOLARE N° 2 /2016

A CAPITANERIE DI PORTO

TUTTE (p.p. Uffici dipendenti)

**e, p.c. Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del
Mare - Direzione Generale per i
rifiuti e l'inquinamento**

**Comando Generale del Corpo
delle Capitanerie di Porto –
Ufficio Assistente CoGe
Reparto II
Reparto VI**

**DIREZIONI MARITTIME
TUTTE**

**Oggetto: Vertenza “Manzi e Compagnia Naviera Orchestra vs Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e Capitaneria di Porto di Genova” – Sentenza del
Tribunale di Genova n° 247/2016 pubblicata il 05/02/2016**

Con la sentenza in argomento, allegata in copia alla presente per pronta consultazione, il Tribunale di Genova si è finalmente pronunciato sulla controversia di cui trattasi, nata, com'è noto, dall'irrogazione, nel 2010, di sanzione amministrativa a nave da crociera per violazione della normativa in materia di tenore di zolfo, in particolare per il mancato rispetto del limite di 1,50% che le navi in servizio di linea devono osservare, in applicazione della normativa di riferimento (Direttiva Europea 1999/32 e ss. mm. e D.lgs. 205/2007), durante il transito nelle acque territoriali e nelle ZPE dei paesi membri.

Cruciale nell'ambito della suddetta controversia è stata la questione relativa all'assimilazione della nave da crociera alle navi passeggeri che effettuano servizi di linea, per la quale il Tribunale competente ha ritenuto necessario adire la Corte di Giustizia Comunitaria allo scopo di acquisirne l'autorevole pronuncia in ordine anche a tale questione pregiudiziale.

La decisione del giudice comunitario – Sentenza del 23.01.2014, “Causa c-537/11”, portata a conoscenza di codesti Comandi Territoriali con Dp. prot. 22247 in data 11.03.2014 del Reparto II del Comando Generale - nel risolvere favorevolmente la suddetta questione aveva, comunque, rinviato al giudice interno la verifica della ricorrenza o meno, nel caso di specie, delle condizioni per le quali una nave da crociera potesse ritenersi nave in servizio di linea.

Orbene, con la decisione in parola, il Tribunale di Genova ha stabilito che i principi enunciati dalla Corte di Giustizia nell'anzidetta sentenza trovano piena applicazione con riferimento al caso di specie e, di conseguenza, ha respinto l'opposizione all'Ordinanza-Ingunzione di pagamento della Capitaneria di porto di Genova, condannando, altresì, il ricorrente alla refusione delle spese di lite.

Per quanto sopra, codesti Comandi vorranno abbandonare ogni eventuale cautela operativa finora adottata nelle more della pronuncia del giudice nazionale, ponendo in essere le azioni necessarie ad assicurare l'affermata equiparazione delle navi da crociera alle navi passeggeri in servizio di linea, per ciò che attiene al limite massimo di tenore di zolfo che può essere presente nei combustibili marini durante il transito nelle acque territoriali e nelle Zone di Protezione Ecologica dei Paesi membri dell'Unione europea.

IL CAPO REPARTO
C.V. (CP) Aurelio CALIGIÒRE

